

# Camera dei deputati

Nuova Ricerca      Affina

Legislatura XVII

## Elenco delle Proposte emendative

## Atto Camera 3926

**Proposta emendativa 13.013. in Commissione V in sede referente riferita al C. 3926**

**pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11.07.2016**

**Decreto Legge 113/2016**

- 1) 13.013.: bollettino n.671 del 11.07.2016 - articolo 13  
Presentato da: Castricone Antonio

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

13-bis. - (Della **dilazione** del pagamento). -

1. Il debitore decaduto dal beneficio della rateizzazione prevista dall'articolo 19 commi 1, 1-bis e 1-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo ai sensi del medesimo articolo 19 anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate.

La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 si applicano anche alle dilazioni concesse in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, non sia intervenuta decadenza.

3. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di importo superiore a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 60.000 euro»;

b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «Le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 7-ter si applicano anche ai pagamenti dovuti a seguito di emissione di ingiunzione fiscale»;

c) dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente: «1-*sexies*. I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono, su richiesta del debitore e in presenza di una situazione temporanea di obiettiva difficoltà dello stesso, essere rinegoziati con aumento del numero di rate secondo il disposto di cui al comma 1».

**Castricone Antonio, Palese Rocco**